

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore I

Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

n. 780 del 05 APR. 2017

OGGETTO: Adempimenti giusta determina sindacale n. 3003 del 04.11.2016 ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/92.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che il sig. Sindaco con determina n. 3003 del 04.11.2016 per le seguenti motivazioni che ad ogni buon fine si ripetono:

- che la difficilissima situazione finanziaria dell'Ente trova nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, l'ultimo ostacolo al possibile dissesto finanziario ed alle sue tante, deleterie, conseguenze, per la struttura comunale e per l'intera comunità modicana;
- che, pertanto, riveste fondamentale importanza, gestire al meglio questa delicatissima fase, attuando tutte le misure previste dal Piano, nel pieno rispetto delle indicazioni previste nella deliberazione n. 311/2015 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana che l'approva e nei termini sanciti dalla rimodulazione/riformulazione del Piano stesso, approvata con deliberazione di G.C. n. 198 del 27.09.2016;
- che a tal fine assumono rilievo essenziale, sia le valutazioni sulle correlate determinazioni amministrative da assumere, sia le azioni da porre in essere rispetto alle pianificazioni del Piano;
- che, pertanto, appare necessario ed opportuno che il Sindaco e la sua Amministrazione, nell'interesse dell'Ente, possano avvalersi di una figura che li supporti, nell'affrontare e gestire le tante e difficili problematiche connesse al Piano di riequilibrio in tutti gli aspetti necessari, al di là di quelli strettamente gestionali;
- che ciò postula, quindi, il ricorso a figura dotata di specifica e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso una precisa esperienza legata al suddetto strumento, al fine di garantire tutto quanto necessario alla sua più pronta e puntuale attuazione presso questo Ente;
- che tale supporto si rende altresì prezioso al fine di garantire quei contributi necessari ad accelerare l'adozione del rendiconto di gestione 2015 e del bilancio di previsione 2016, sia in quanto strumenti funzionali e correlati al Piano, sia in quanto il loro ritardo penalizza ulteriormente la gestione amministrativa dell'Ente, fra l'altro anche a causa del rinvio dei trasferimenti del fondo di solidarietà nazionale (subordinati all'adozione del rendiconto e del bilancio), che non consente di ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria prevista quale obiettivo fondamentale del Piano, e rende impossibile fronteggiare con puntualità i creditori, con conseguente aggravio dei debiti correlati;

- che a ciò si aggiunga anche che il nuovo processo di armonizzazione contabile impone la presenza e la collaborazione di figura qualificata in grado di supportare il processo di adeguamento del vecchio sistema contabile di cui al DPR n. 194/96 al nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che vede tutte le strutture dell'Ente coinvolte in un'attività di continua riorganizzazione, aggiornamento e monitoraggio per l'attuazione dei principi e delle regole contabili che governano la nuova contabilità pubblica;
- che, in definitiva, l'estrema difficoltà di gestire l'attuale fase amministrativa e finanziaria per le ragioni di cui sopra rappresenta sicura fonte di danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, laddove non sia fronteggiata attraverso lo specifico supporto testè indicato;
- che tale supporto, proprio per l'ambito specifico in cui interviene, di assoluta importanza strategica per l'attività amministrativa dell'Ente e per gli obiettivi del Sindaco e della sua Amministrazione, si caratterizza ulteriormente per la necessità di un imprescindibile rapporto di fiducia intuitu personae con il Sindaco;

conferiva nell'interesse dell'Ente incarico ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/92 alla Dott.ssa Aiello Anna Maria, nata a Palermo il 5 aprile 1956, residente in Ragusa, in Via Lussemburgo n. 24, di esperto in materia finanziaria ed economico-contabile "attesa la peculiarità della figura e il ridotto arco temporale in considerazione, di individuare tale esperto basandosi sulla particolare professionalità ed esperienza nelle questioni finanziarie di specifico ambito comunale e segnatamente sull'esperienza in tema di Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243bis del TUEL e sugli strumenti finanziari comunali, Rendiconto di gestione e Bilancio di Previsione, al fine di assicurarsi un supporto quanto più possibile funzionale a tutte le esigenze e competenze che interessano tali fondamentali e specifici atti, di interesse essenziale alla vita amministrativa dell'Ente, cui sono collegabili, nei termini suindicati, danni erariali certi e gravi per l'Ente stesso";

Visto l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. che prevede: al comma 1, che "Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione" e, al comma 2, che nei Comuni da 30 mila a 250 mila abitanti (nella cui fattispecie rientra il Comune di Modica), sono conferibili fino a tre incarichi ad esperti;

1

i,

Preso atto:

- degli orientamenti della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, di cui alle deliberazioni nn. 143/2000, 27/2001, 38/2001, 3555/2004, 1649/2007, che riconoscono al Sindaco la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dalla sussistenza di apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto, precisando anche che l'incarico de quo differisce dalla diversa ipotesi delle "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" disciplinate da apposito regolamento comunale, di cui all'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990 e che gli esperti, estranei all'amministrazione, sono legati al Sindaco da uno "stretto rapporto fiduciario";
- dell'orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Siciliana –sentenza 2 aprile 2008 n. 122) in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;
- della deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Riunite per la Regione Siciliana, n. 10/2011/SS.RR./PAR, che ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14, L.R. n. 7/92, dall'applicazione dell'art. 6,

comma 7, del D.L.n. 78/2010, in quanto la spesa non finalizzata allo svolgimento di funzioni gestionali, affidate ai dirigenti e al personale amministrativo, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione; conseguentemente l'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo non può essere assimilata tout court ai consulenti esterni che sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;

- della deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Riunite per la Regione Siciliana, n. 19/2013/SS.RR./PAR, che ha ribadito, in conformità alle considerazioni espresse nei propri pareri n. 72 del 2011 e n. 95 del 2012, che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010, ma che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge, costituisce norma di coordinamento della finanza pubblica e incide sul livello complessivo di una tipologia di spesa (qual è quella per le consulenze) e non su singoli atti, con la conseguenza che è fatta salva la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi realizzando economie di spesa in altri settori, cosa effettivamente realizzata da questo Ente nell'ambito della spesa del personale, a seguito delle razionalizzazioni e delle cessazioni registratesi nell'arco temporale in riferimento;
- della deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Controllo per la Regione Siciliana, n. 33/2014/PAR, che, nel richiamare e confermare le conclusioni di cui alla deliberazione n.19/2013/SS.RR./PAR, ha osservato che:
 - a) il sindaco può conferire gli incarichi di cui all'art. 14 L.R. n. 7/92 solo per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza. Tale facoltà rientra nella prima delle ipotesi di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 e, pertanto, la Corte ha osservato che i casi in esame non debbano rientrare nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Tuel;
 - b) la facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3, e 4 dell'art. 14 in parola. Da ciò discende che il conferimento debba intendersi intuitu personae. I limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 della Legge Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, ovvero nel rispetto del limite numerico in riferimento alla popolazione dell'Ente; nella professionalità documentata con "curriculum vitae"; nella effettività della prestazione svolta, attestata da dettagliata relazione da trasmettere annualmente al Consiglio comunale. Inoltre, il comma 5 dispone il compenso da corrispondere agli esperti deve essere pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;

che il Segretario Generale ribadisce quanto sopra esposto e su richiesta del Responsabile del I Settore, effettua opportuno controllo preventivo del presente atto apponendo il visto di legittimità e di congruità;

Rilevato come evidenziato nella determina sindacale n. 3003 del 04.11.2016 che tale incarico ha ad oggetto la materia finanziaria/economico-contabile e tutti gli aspetti rientranti comunque nelle competenze istituzionali del Sindaco e della sua Amministrazione, nei termini sopra illustrati e segnatamente in relazione allo sviluppo ed implementazione delle misure previste nel Piano di riequilibrio pluriennale finanziario, approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 311/2015/PRSP, alle prescrizioni ivi inserite;

Considerato che è stato previsto nella determina sindacale n. 3003 del 04.11.2016 per il presente incarico, il compenso onnicomprensivo mensile di € 3.200,00, oltre accessori di legge (Cassa previdenza ed IVA), da liquidarsi con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura, spesa da imputare al cap. 770/00 del Bilancio 2016, e sui pertinenti capitoli 565/00 corrispondenti dei bilanci 2017 e 2018, impegno 2718, per la spesa attinenti tali esercizi, come da attestazione del Segretario Generale Responsabile finanziario ad interim che con opportuno visto ne attesta la congruità della spesa e l'imputazione della stessa:

Dare atto che l'incarico in questione:

- non rientra tra gli incarichi per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e 56 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);
- assicura il principio chiaramente dettato dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 139/2012 e 173/2012 che le misure di contenimento della spesa imposte dalle leggi dello Stato vanno rispettate, non mediante necessario riferimento e riduzione di singole voci di spesa, ma con carattere complessivo e generale, e ciò in quanto il presente incarico mira a compensare una fondamentale carenza dell'organico comunale, quantitativa e ancor più qualitativa, facendo ricorso proprio ai risparmi accertati in merito alla spesa del personale stesso, come ampiamente dimostrati dal raffronto tra la spesa dell'anno 2009 (anno di riferimento del D.L. 78/2010 sul contenimento dei costi degli apparati amministrativi), pari ad € 21.847.959,35 e quella del 2015, pari ad € 16.785.586,92;
- ha carattere fiduciario, non costituisce rapporto di pubblico impiego ma prestazione di opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;
- rientra nel numero massimo di tre incarichi di esperto ex art. 14 L.R. n. 7/92, conferibili dal Sindaco;

Dare atto, altresì, che:

- all'incarico in questione non si applica il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 260 del 13 novembre 2009, poiché l'art. 1, comma 6, lett. f) di tale Regolamento esclude espressamente dalla sua applicazione gli incarichi ex art. 14 della legge Regione Siciliana n. 7/92;
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare al sig. Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della L.R. n. 7/92;

Visto l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 s.m.i.;

VISTA

la Legge Reg. N° 48/91; il D.Lgs. N° 163/2000; l'O.R.E.L;

Determina

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti:

Di dare atto che il sig. Sindaco con determina n. 3003 del 04.11.2016 per le motivazioni rappresentate nel citato atto e integralmente riportate in premessa, conferiva nell'interesse dell'Ente incarico di esperto in materia finanziaria ed economico-contabile ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/92 alla Dott.ssa Aiello Anna Maria, nata a Palermo il 5 aprile 1956;

Di dare atto dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i. che prevede: al comma 1, "Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione" e, al comma 2, che nei Comuni da 30 mila a 250 mila abitanti (nella cui fattispecie rientra il Comune di Modica), sono conferibili fino a tre incarichi ad esperti;

Di dare atto che è stato previsto nella determina sindacale n. 3003 del 04.11.2016 per il presente incarico, il compenso onnicomprensivo mensile di € 3.200,00, oltre accessori di legge (Cassa previdenza ed IVA), da liquidarsi con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura, spesa da imputare al cap. 770/00 del

* 1

ć

ď

•

•

2

1

Bilancio 2016, e sui pertinenti capitoli 565/00 corrispondenti dei bilanci 2017 e 2018, impegno 2718, per la spesa attinenti tali esercizi, come da attestazione del Segretario Generale Responsabile finanziario ad interim che con opportuno visto ne attesta la congruità della spesa e l'imputazione della stessa;

Di dare atto della relazione prot. n. 16764 del 31.03.2017 agli atti d'ufficio, presentata dalla Dott.ssa Aiello relativa all'attività espletata dal 02.11.2016 al 31.03.2017 comprensiva dei prospetti di presenza, delle fatture n. 3/PA e n. 5/PA rispettivamente del 29.12.2016 e 30.03.2017, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e il curriculum vitae, con visto di congruità del sig. Sindaco apposto in calce alla superiore nota;

Di dare atto dell'opportuno controllo preventivo effettuato sul presente atto dal Segretario Generale che appone il visto di legittimità e di congruità;

Di impegnare il compenso onnicomprensivo mensile di € 3.200,00, oltre accessori di legge (Cassa previdenza ed IVA), da liquidarsi con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura, giusto impegno n. 2718 come da determina sindacale n. 3003 del 04.11.2016;

Di liquidare le fatt. n. 3/PA del 29.12.2016 di € 6.840,32 e la fatt. 5/PA del 30.03.2017 di € 8.486,40;

Di liquidare all'erario nei modi di legge le somme dovute;

Di provvedere all'adozione del presente atto quale disposizione impartita dal sig. Sindaco;

Di dare atto che l'impegno apposto dal Responsabile del settore finanziario sulla presente determinazione garantirà la disponibilità di cassa relativa alle somme impegnate;

Di demandare al secondo settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente per la necessaria e opportuna conoscenza.

Il Responsolile y 6 I Seftore

Dott. Giorgio Paolo Di Giadolno.

Visto di legittimità e congruità

Il Segretario Generale

Dott. Gjampjero Bella

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi de	Il'art. 153, comma	a 5, del D.Lgs. n. 267	7/2000, la copertura fin	nanziaria della
spesa in relazione alle	e disponibilità effe	ettive esistenti negli st	tanziamenti di spesa e/	o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18				
agosto 2000, n. 267:	tabili, regolarment	te registrati ai sensi de	ell'art. 191, comma 1,	del D.Lgs. 18
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
				JESCI CIVIO
2718/2016	03-04-2017	€ 8.120,30	440/00	2014
765/2014		£ 8.120,30 £ 10.150,40	440/00	\checkmark
			·	_
Modica, 03-04-2014				
Il Responsabile del servizio finanziario				
IVL				
·				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente				
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				
VISTO PER LA LIQUIDAZIONE				
Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.				
Modica,				
,				
Il Responsabile del Servizio Finanziario				
PUBBLICAZIONE				
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15				
dal <u>z 8 APR. 2017</u> al <u>2 2 APR. 2017</u> , ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni				
al n.	·			
Modica,				